



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

796<sup>a</sup> seduta pubblica (pomeridiana)  
mercoledì 29 marzo 2017

Presidenza del vice presidente Calderoli,  
indi del presidente Grasso

**INDICE GENERALE**

|   |    |
|---|----|
| <i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....   | 5  |
| <i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> ..... | 13 |

**INDICE***RESOCONTO STENOGRAFICO***PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO** .....5**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione .....5

**UFFICIO DI PRESIDENZA****Votazioni per l'elezione di tre senatori Segretari (Votazioni a scrutinio segreto mediante schede):**

PRESIDENTE .....6, 8

**SALUTO A RAPPRESENTANZE DI STUDENTI**

PRESIDENTE .....6

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 30 MARZO 2017** .....9*ALLEGATO B***CONGEDI E MISSIONI** ..... 13**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione ..... 13

Presentazione del testo degli articoli ..... 15

**GOVERNO**

Trasmissione di atti per il parere ..... 16

Trasmissione di documenti ..... 16

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Mozioni ..... 16

Interpellanze ..... 18

Interrogazioni ..... 24

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta ..... 35

Interrogazioni, da svolgere in Commissione ..... 39

Ritiro di interrogazioni ..... 39

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

### Presidenza del presidente GRASSO (*ore 16,35*)

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

### Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:*

«Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2017, n. 36, recante proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione» (2765).

**Votazioni per l'elezione di tre senatori Segretari** (*Votazioni a scrutinio segreto mediante schede*) (ore 16,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le votazioni per l'elezione di tre senatori Segretari.

L'elezione si svolgerà mediante l'utilizzo di due schede: una, di colore giallo, per l'elezione suppletiva di due senatori Segretari; l'altra, di colore rosa, per l'elezione di un senatore Segretario su richiesta del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà.

Ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del Regolamento, ciascun senatore scriverà sulla propria scheda di colore giallo un solo nominativo. Risulteranno eletti i due senatori che otterranno il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

Ai sensi della disposizione transitoria della XVII legislatura e dell'articolo 5, commi 2-*quater* e 4, ivi richiamati, del Regolamento, ciascun senatore scriverà sulla scheda di colore rosa un solo nominativo. Risulterà eletto colui che, essendo iscritto al Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, otterrà il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

Per garantire il più ordinato svolgimento delle operazioni di voto, dinanzi al banco della Presidenza è stata approntata una cabina. I colleghi senatori, immediatamente prima dell'ingresso in cabina, riceveranno dagli assistenti parlamentari le due schede che, dopo il voto, depositeranno nelle apposite urne all'uscita della cabina stessa.

La chiama sarà svolta in ordine alfabetico.

Dichiaro pertanto aperte le votazioni e invito il senatore Segretario a procedere all'appello.

*(Il senatore Segretario Sibilìa e, successivamente, la senatrice Segretario Saggese fanno l'appello).*

*(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente CALDEROLI - ore 18,57 -).*

**Saluto a rappresentanze di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea le allieve, gli allievi e i docenti del Liceo scientifico «Maria Luigia» di Parma e dell'Istituto di istruzione «Giovanni Falcone-Augusto Righi» di Corsico, in provincia di Milano, che seguono le nostre votazioni. (*Applausi*).

**Chiusura di votazioni (ore 19,15)**

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni per l'elezione di tre senatori Segretari.

Invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede.

*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*

*Hanno preso parte alle votazioni i senatori:*

Aiello, Airola, Albano, Albertini, Alicata, Amati, Amidei, Angioni, Anitori, Aracri, Arrigoni, Astorre, Augello, Auricchio, Azzollini

Barani, Barozzino, Battista, Bellot, Bencini, Berger, Bernini, Bertacco, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bignami, Bilardi, Bisinella, Blundo, Boccardi, Bocchino, Bonaiuti, Bonfrisco, Borioli, Bottici, Broglia, Bruni, Bucarella, Bulgarelli

Calderoli, Caleo, Caliendo, Campanella, Candiani, Cantini, Capacchione, Cappelletti, Cardinali, Carraro, Casaletto, Cassano, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Chiavaroli, Chiti, Ciampolillo, Cioffi, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Comaroli, Compagna, Compagnone, Consiglio, Conti, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, D'Alì, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Siano, Del Barba, Di Biagio, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, D'Onghia

Endrizzi, Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasano, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Ferrara Mario, Filippi, Filippin, Fissore, Floris, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gaetti, Galimberti, Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Giro, Gotor, Granaiola, Guldani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem, Iurlaro

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Liuzzi, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lucidi, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Mandelli, Mangili, Maran, Marcucci, Margiotta, Marin, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martelli, Martini, Mastrangeli, Maturani, Mauro Giovanni, Mazzoni, Merloni, Messina, Micheloni, Migliavacca, Milo, Mineo, Minniti, Minzolini, Mirabelli, Molinari, Montevecchi, Morgoni, Moronese, Morra, Moscardelli, Munerato

Naccarato

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Paglini, Pagnoncelli, Palermo, Palma, Parente, Pegorer, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Pezzopane, Piccinelli, Piccoli, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglia, Puglisi, Puppato

Quagliariello

Ranucci, Razzi, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Mariarosaria, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta, Ruvolo

Sacconi, Saggese, Sangalli, Santangelo, Santini, Scalia, Schifani, Sciascia, Scibona, Scilipoti Isgro, Serafini, Serra, Sibia, Silvestro, Simeoni, Sollo, Sonogo, Spilabotte, Sposetti, Stefani, Stefano, Susta

Tarquinio, Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tosato, Tremonti, Tronti

Uras

Vaccari, Vacciano, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verdini, Verducci, Vicari, Villari, Volpi

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller, Zin, Zizza, Zuffada.

In attesa della conclusione dello spoglio delle schede, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,15, è ripresa alle ore 20,11).*

### **Presidenza del presidente GRASSO**

#### **Risultato di votazioni (ore 20,11)**

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di due senatori Segretari:

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Senatori presenti | 265 |
| Senatori votanti  | 264 |

Hanno ottenuto voti i senatori:

|                |    |
|----------------|----|
| Colucci        | 95 |
| Fravezzi       | 74 |
| Langella       | 30 |
| Puglia         | 15 |
| Scibona        | 6  |
| Mauro Giovanni | 3  |
| Serafini       | 3  |
| Dispersi       | 7  |
| Schede bianche | 16 |
| Schede nulle   | 15 |

Proclamo eletti Segretari i senatori Colucci e Fravezzi. *(Applausi).*

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un senatore Segretario ai sensi della disposizione transitoria della XVII legislatura:

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Senatori presenti | 265 |
| Senatori votanti  | 264 |



Hanno ottenuto voti i senatori:

|                |     |
|----------------|-----|
| Mauro Giovanni | 126 |
| Ferrara Mario  | 24  |
| Naccarato      | 7   |
| Dispersi       | 5   |
| Schede bianche | 47  |
| Schede nulle   | 55  |

Proclamo eletto Segretario il senatore Mauro Giovanni. (*Applausi*).  
Mi congratulo con gli eletti.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per le sedute di giovedì 30 marzo 2017**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9,30

I. Discussione dei disegni di legge:

MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena (624 )

- Maria MUSSINI ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (895 )

- Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena (1020 )

- BUEMI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato (2160 )

- Paolo ROMANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano (2163 )
- Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa (2175 )
- MARCUCCI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori (2178 )
- Loredana DE PETRIS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa (2187 )
- GIROTTO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza (2196 )
- LUCIDI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia (2197 )
- TOSATO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (2202 )
- Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia (2547 )
- MOLINARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca (2591 )
- BARANI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori (Doc. XXII n. 30 )
- CAPPELLETTI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob (Doc. XXII n. 37 )
- *Relatore* MARINO Mauro Maria (*Relazione orale*)
- II. Discussione congiunta dei documenti

1. Relazione sull'attività svolta, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (doc. XXIII, n. 10 )

2. Relazione sull'attività svolta, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (doc. XXIII, n. 23 )

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) - Relatori D'ASCOLA e BUEMI (*Relazione orale*) (10-362-388-395-849-874-B )

IV. Discussione dei disegni di legge:

DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni (302 )

- Nicoletta FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (1019 )

- PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere (1151 )

- CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche (1789 )

- AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana( LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche (1907 )

- Relatore RUSSO (*Relazione orale*)

alle ore 16

Interrogazione

La seduta è tolta (*ore 20,13*).



Allegato B**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertorotta, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Conte, Cotti, Crosio, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Donno, Endrizzi, Fattori, Fattorini, Fazzone, Ferrara Elena, Gasparri, Gentile, Lezzi, Malan, Mattesini, Mauro Mario Walter, Monti, Mucchetti, Napolitano, Nencini, Olivero, Panizza, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Rubbia, Stucchi, Taverna, Tronti, Turano, Verducci, Vicari e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Arrigoni, Dalla Tor, Di Biagio, Longo Fausto Guilherme, Micheloni, Mussini, Pagano e Petrocelli, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Buemi e Giarrusso, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Gambaro e Orellana, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per partecipare a una conferenza internazionale.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Puppato Laura, Maturani Giuseppina, Bianconi Laura, Bignami Laura, Bonfrisco Anna Cinzia, De Petris Loredana, De Pin Paola, Gambaro Adele, Guerra Maria Cecilia, Montevecchi Michela, Bernini Anna Maria, Stefani Erika

Introduzione nel codice penale degli articoli 577-bis, 577-ter e 577-  
quater in materia di omicidio d'identità (2757)

(presentato in data 17/03/2017);

DDL Costituzionale

senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme

Modifica degli articoli 104, 105, 106 e 107 della Costituzione. Istituzione di una magistratura giudicante e di una magistratura requirente, reciprocamente autonome (2758)

(presentato in data 21/03/2017);

DDL Costituzionale

senatori Crimi Vito Claudio, Endrizzi Giovanni, Morra Nicola, Airola Alberto, Bertorotta Ornella, Blundo Rosetta Enza, Bottici Laura, Buccarella Maurizio, Bulgarelli Elisa, Cappelletti Enrico, Castaldi Gianluca, Caltfo Nunzia, Ciampolillo Lello, Cioffi Andrea, Cotti Roberto, Donno Daniela, Fattori Elena, Gaetti Luigi, Giarrusso Mario Michele, Giroto Gianni Pietro, Lezzi Barbara, Lucidi Stefano, Mangili Giovanna, Martelli Carlo, Marton Bruno, Montevecchi Michela, Moronese Vilma, Nugnes Paola, Pa-

glini Sara, Petrocelli Vito Rosario, Puglia Sergio, Santangelo Vincenzo, Scibona Marco, Serra Manuela, Taverna Paola

Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, concernente il vincolo di mandato dei parlamentari (2759)

(presentato in data 23/03/2017);

senatori Berger Hans, Palermo Francesco, Panizza Franco, Laniece Albert

Disposizioni in materia di risoluzione anticipata delle convenzioni per gli impianti fotovoltaici installati nelle aree terremotate e per piccoli impianti fotovoltaici fino a 3 KW (2760)

(presentato in data 23/03/2017);

senatori Moronese Vilma, Giarrusso Mario Michele, Cappelletti Enrico, Mangili Giovanna, Bertorotta Ornella, Lezzi Barbara, Puglia Sergio, Castaldi Gianluca

Modifiche agli articoli 66 e 78 del Codice penale (2761)

(presentato in data 23/03/2017);

senatore Pepe Bartolomeo

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (2762)

(presentato in data 23/03/2017);

senatori Romani Maurizio, Bencini Alessandra, Simeoni Ivana

Disposizioni per il riconoscimento della Malattia di Menière come malattia cronica invalidante (2763)

(presentato in data 27/03/2017);

senatori Petraglia Alessia, De Petris Loredana, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe

Istituzione di un Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole (2764)

(presentato in data 28/03/2017);

Ministro economia e finanze

Presidente del Consiglio dei ministri

Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2017, n. 36 recante proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (2765)

(presentato in data 29/03/2017);

senatrice Fasiolo Laura

Istituzione per l'anno 2018 dell'"Anno dell'eguaglianza e della lotta alle discriminazioni razziali" (2766)

(presentato in data 29/03/2017).

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 29/03/2017 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010" (2100);

in data 29/03/2017 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009" (2098);

In data 29/03/2017 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011" (2051);

in data 29/03/2017 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007" (1828);

in data 29/03/2017 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014" (2183);

in data 29/03/2017 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1º dicembre 2014" (2182).

### **Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 marzo 2017, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 – lo schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (n. 407).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1ª Commissione nonché - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5ª Commissione. La 10ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 1ª Commissione.

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 21 marzo 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, relativa all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. CXXXIX*, n. 5).

### **Mozioni**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MORONESE, SERRA, DONNO, GIROTTO, SCIBONA, AIROLA, PUGLIA, CAPPELLETTI, CASTALDI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, MONTEVECCHI, TAVERNA, SANTANGELO, MARTON, GAETTI - Il Senato,

premesso che:

con il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all'articolo 6, comma 8, viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche. La proroga ora riguarda le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della disposizione, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime, garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione; essa prevede anche che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti. Resta definito che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel ri-



spetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data;

con la disposizione citata il Governo finalmente ha preso atto delle difficoltà applicative della direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE). Tant'è vero che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Renzi ha dichiarato: «A un passo dall'applicazione pratica delle nuove regole in materia, emergono forti criticità. Il Governo ha deciso di prendersi carico di queste criticità, ritenendo doveroso quantomeno un momento di approfondimento e riflessione»;

lo stesso presidente dell'ANCI, De Caro, ha dichiarato: «I Comuni stanno lavorando per non arrivare sprovvisti alla scadenza di luglio 2017, ma è evidente la necessità di un prolungamento adeguato dei tempi, in ragione dell'elevato numero di concessioni da assegnare tramite gara e della conseguente mole di verifiche e incombenze in carico agli uffici comunali ancora prima dell'indizione delle gare stesse»;

inoltre, si fa presente che la Regione Piemonte ha approvato all'unanimità una proposta di legge, presentata alle Camere, per escludere il commercio ambulante dagli effetti della direttiva Bolkestein, così come la Regione Puglia ha approvato una mozione del gruppo consiliare M5S sulla medesima linea e le amministrazioni comunali di Roma e Torino hanno deliberato di sospendere la pubblicazione dei bandi per i singoli posteggi;

sul punto, infine, è intervenuta anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che ha dato parere contrario e contestato i criteri e le procedure stabiliti dell'intesa Stato-Regioni, con i quali i Comuni stavano provvedendo alla pubblicazione dei bandi per l'assegnazione delle concessioni nei mercati;

si ricorda che il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha recepito la direttiva Bolkestein e si configura come una legge-quadro, che dispone norme di portata generale, nonché principi operativi, riconoscendo ai singoli Stati membri le modalità, nonché i tempi di applicazione degli stessi;

in particolare, le disposizioni in questione, con l'obiettivo di salvaguardare l'impatto del commercio ambulante sulle aree pubbliche, introducono significativi limiti all'eccesso e all'operatività nel settore, basato sul principio della disponibilità di suolo pubblico destinata dagli strumenti urbanistici all'esercizio dell'attività stessa;

all'articolo 16, il decreto legislativo n. 59 irrigidisce il sistema autorizzatorio, in particolare, al comma 4, non viene riconosciuta la dinamica di proroga automatica ai titoli autorizzatori scaduti, creando delle oggettive difficoltà operative agli oltre 160.000 operatori ambulanti e microimprese operanti nel settore; l'articolo però interviene su una disciplina già ampiamente regolamentata, introducendo un ulteriore limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili sullo stesso mercato o fiera;

in particolare, emergerebbero criticità conseguenti all'equiparazione tra la nozione di "risorse naturali", citata dall'articolo, e "posteggi in aree di mercato", tali da compromettere le possibilità e l'operatività degli operatori del commercio ambulante. Infatti il decreto interpreta il suolo pubblico concesso per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, come rientrante nella nozione di "risorse naturali";

alle indicate criticità se ne aggiungono ulteriori, relative al portato dell'articolo 70, comma 1, del medesimo decreto legislativo, in materia di riconoscimento di titoli autorizzatori alle società di capitali operanti nel settore del commercio ambulante;

fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010, la normativa italiana in materia riconosceva specifiche forme di tutela alle piccole imprese a conduzione familiare, riservando il settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche alle imprese individuali e alle società di persone, evitando un'oggettiva quanto deprecabile sperequazione, finanziaria, fiscale ed operativa, tra operatori del medesimo settore;

le disposizioni in materia di regolamentazione del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, introdotte dalla direttiva indicata, creano un'*impasse* normativa rispetto a quanto già sancito dalla normativa nazionale e regionale in materia, segnatamente sul versante della tutela delle piccole imprese, della chiarezza delle procedure operative e autorizzative e del rapporto con gli enti locali,

impegna il Governo:

1) a richiedere, nelle competenti sedi europee, laddove sussistano discrepanze di applicazione tra Stati membri su quali servizi sottoporre a procedure di autorizzazione con evidenza pubblica, l'adozione di un'elencazione chiara e univoca dei servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE;

2) ad assumere le necessarie iniziative dirette a modificare l'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010, al fine di prevedere che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche sia riservata esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone.

(1-00757)

### Interpellanze

DONNO, BUCCARELLA, LEZZI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti:

con nota prot. n. 821 del 6 marzo 2017, la sezione Osservatorio fitosanitario ha autorizzato TAP (Trans-Adriatic pipeline), ai sensi del decreto ministeriale 7 dicembre 2016 (cosiddetto decreto *Martina-bis*), allo spostamento, nell'area interessata dal cantiere di San Foca, delle 211 piante di olivo campionate, georeferenziate e negative ai *test* di laboratorio per l'accertamento della Xylella;

con atto dirigenziale n. 12482 del 9 marzo 2017, rilasciato ai sensi della legge n. 144 del 1951, il Servizio provinciale agricoltura della Provincia di Lecce ha autorizzato TAP allo spostamento dei 211 alberi di ulivo e ha disposto l'immediata e completa distruzione sullo stesso sito di estirpazione delle 4 piante risultate positive al saggio di ricerca della presenza di Xylella;

con nota prot. 1852 del 15 marzo 2017 il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia ha riscontrato ulteriormente le precedenti note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relative all'ottemperanza alla prescrizione A.44, concludendo che le disposizioni normative e la mancata piena ottemperanza alla suddetta prescrizione "non consentirebbero l'inizio dei lavori di espianto";

in particolare, il Dipartimento ha rilevato che: "l'autorizzazione concessa all'espianto dei soli ulivi non monumentali non consente la cantierizzazione dell'opera che, pur volendo assecondare in astratto la visione parcellizzata dell'opera con riferimento alla cd. Fase 0 dell'ottemperanza, coinvolge in ogni caso almeno i lotti 1 e 1b (microtunnel e pozzo di spinta), quest'ultimo occupato dalle 16 specie monumentali sulle quali ancora la Commissione Ulivi Monumentali non è stata coinvolta nell'ambito delle competenze conferitele dalla L.R. 14/2007";

la competente sezione Autorizzazioni ambientali ha decretato, con sue note prot. n. 3911 del 25 marzo, prot. n. 5437 del 3 maggio e prot. n. 3309 del 4 novembre 2016, la parziale ottemperanza alla prescrizione A.44;

con nota prot. 2832 del 22 marzo 2017, il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia ribadiva le "perplexità e le criticità già più volte palesate in ordine all'iter procedimentale in esame". All'uopo, "la stretta interdipendenza del progetto sotteso all'istanza in argomento con quello del gasdotto T.A.P. disvela e rimarca la considerazione per cui la valutazione ambientale che deve accompagnare l'approvazione di un progetto definitivo necessita di una valutazione unitaria dell'opera". Dunque, "mediante la sottoposizione a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, come nel caso di specie, di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento circa i livelli di qualità finale di una pronuncia di compatibilità ambientale, l'attività dell'Amministrazione viene irrimediabilmente viziata da difetto di istruttoria a causa di una sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge: il progetto del microtunnel rappresenta infatti la parte ingegneristicamente più complessa dell'opera in quanto inerisce all'attraversamento costiero per una lunghezza totale di circa 2 km";

sul punto, il Dipartimento invitava le amministrazioni coinvolte, quali portatori di interesse a vario titolo, a far conoscere le determinazioni in merito nei tempi stabiliti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, e specificava che il termine per far pervenire eventuali osservazioni all'autorità competente era fissato all'8 aprile 2017;

considerato che:

il Ministero dell'ambiente, nel riferire dell'esistenza di tutti i presupposti per dichiarare soddisfatte le condizioni di cui alla prescrizione A.44 per la porzione di progetto esaminata (fase 0) e dichiarando altresì che "non sembrano introdurre nuove e diverse valutazioni tecniche in merito all'ottemperanza", risulta aver pretermesso la competenza ascritta alla Regione, quale ente vigilante per la prescrizione A.44;

la mancata definizione del procedimento di assoggettabilità a VIA (valutazione impatto ambientale) inerente al progetto di variante sull'opera del microtunnel (attualmente pendente presso il Ministero dell'ambiente) potrebbe confliggere con la disposizione del cosiddetto decreto *Martina-bis* che, all'art. 9, dispone che "sia stata svolta con esito positivo la VIA";

la legge regionale della Puglia n. 7 del 2016, recante "Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)", all'articolo 1 prevede che nei terreni interessati da infezione da Xylella e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, è "fatta salva la realizzazione di opere pubbliche" a condizione che "si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento VIA e che la relativa verifica di ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli enti competenti". Nello specifico, tale ultima circostanza non è assolta nel caso di TAP, in quanto sono ancora in corso le verifiche di ottemperanza apposte nel decreto ministeriale n. 223 del 2014 e "non sussiste il livello di progettazione esecutiva che sottende alla realizzazione dell'opera";

il Ministero dell'ambiente, con nota del 17 marzo 2017, riscontrando la suddetta nota del Dipartimento regionale, ha dichiarato che "l'ottemperanza delle prescrizioni afferenti alla Fase 0 è conclusa e pertanto TAP può dare corso alle attività previste", a condizione che "siano acquisiti gli eventuali ed ulteriori titoli autorizzativi necessari ai sensi della normativa vigente per dare piena attuazione alle attività previste". Inoltre, il Ministero afferma che la procedura di assoggettabilità a VIA, relativa al progetto di variante del micro *tunnel*, è riferita alla fase 1b e non alla fase 0;

tali contenuti venivano sostanzialmente ribaditi dal medesimo Ministero, con nota prot. 7170 del 27 marzo 2017 in riscontro alla nota della Prefettura di Lecce, prot. n. 28571 del 22 marzo 2017. Veniva, altresì, evidenziato che "in merito alla richiesta, del Consiglio Regionale alla Giunta della Regione Puglia, di dare mandato all'Avvocatura regionale di valutare l'impugnabilità della citata nota 6495/2017 si osserva che ciò rientra tra le facoltà consentite dalla legge e che tuttavia, ad oggi, gli atti della scrivente più volte richiamati nella presente e ormai risalenti nel tempo non risultano impugnati né dalla Regione Puglia né da altri soggetti";

considerato inoltre che:

le argomentazioni del Ministero dell'ambiente, però, non fanno cenno alcuno ai contenuti dell'art. 9 del decreto ministeriale 7 dicembre 2016. Infatti, lo spostamento degli ulivi dell'area infetta sarebbe consentito solo in circostanze eccezionali, come la realizzazione di un'opera classificata di pubblica utilità, che abbia già ottenuto il provvedimento positivo VIA. Tuttavia, la pendenza del procedimento di assoggettabilità a VIA, relativo al progetto di variante del micro *tunnel*, escluderebbe la possibilità di spostare

gli ulivi senza violare tale norma. Nonostante il Ministero sostenga che la verifica di assoggettabilità a VIA è riferita ad una fase successiva (fase 1b), ai fini dell'applicazione del decreto *Martina-bis* non rileva il fatto che il progetto sia frazionato, in quanto l'obiettivo della norma è di consentire una deroga alle disposizioni per il contenimento della Xylella, solo per quelle opere che abbiano almeno superato la fase di VIA, non anche per quelle che, pur avendo ottenuto un primo provvedimento di valutazione ambientale, siano poi oggetto di proposte di variante. Ciò anche in considerazione della stretta interconnessione tra il procedimento di VIA inerente al gasdotto e quello di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al micro *tunnel*. Vuol dire cioè che l'opera non può che essere valutata in riferimento al progetto inteso nel suo complesso, con la conseguenza che la mancata conclusione del procedimento inerente al micro *tunnel* inevitabilmente incide sulla possibilità di procedere allo spostamento degli ulivi in deroga alle disposizioni sul contenimento della Xylella, poiché tale ultima attività è preparatoria all'avvio dei lavori;

relativamente alla rimozione dei 16 ulivi monumentali, che interessano l'area di cantiere TAP, non si è ancora in possesso del parere della Commissione regionale ulivi monumentali e della relativa successiva autorizzazione, pertanto non risultano essere stati acquisiti tutti i titoli autorizzativi necessari, come previsto dalla nota DVA n. 27104 dell'8 novembre 2016;

l'accelerazione delle procedure autorizzative per lo spostamento dei 211 ulivi, che non hanno i requisiti di monumentalità, giustificata con la necessità di rispettare il cronoprogramma stabilito in funzione delle esigenze vegetative delle piante interferenti con i lavori (fino al 30 aprile), nelle more del perfezionamento dell'autorizzazione allo spostamento degli ulivi monumentali, non tiene in considerazione la possibilità di un eventuale parere negativo in merito allo spostamento degli ulivi monumentali, anch'essi interferenti con l'area di cantiere, in particolare con il lotto 1b;

TAP risulta aver avviato le attività di espianto e spostamento degli ulivi, nonostante le suddette criticità di carattere tecnico e procedimentale;

all'uopo, in data 24 marzo 2017, "tagpress" rendeva noto che: "un video denuncia girato con il telefonino dalla Senatrice leccese del Movimento 5 Stelle, Daniela Donno, documenta lo stato in cui sono tenuti gli ulivi espianati dall'area di cantiere di TAP a San Basilio, suscitando non poche preoccupazioni e clamori" e che "il numero di alberi da espiantare, stoccare e ripiantare, resta comunque alto e i dubbi sull'idoneità del luogo ad ospitare questi alberi si fanno più insistenti". Infatti, "non è possibile stabilire con precisione quanto siano distanziati fra loro questi alberi, ma sembra evidente che non sia stata rispettata la distanza minima richiesta per gli alberi di ulivo di medio fusto. Anche mettendo in conto un possibile errore di parallasse in grado di condizionare la percezione delle distanze, non sembra essersi mai visto un uliveto con gli alberi così ravvicinati. Dovrebbero essere tenuti, infatti, ad una distanza minima di 2,50 metri, ed inoltre, secondo quanto stabilito dall'Ufficio fitosanitario, l'area di stoccaggio dovrebbe essere coperta. È evidente che gli alberi si trovano a meno di 2,50 metri e l'area non è dotata di qualsivoglia copertura";

in data 26 marzo 2017, "tagpress", rilevava che: "Un altro aspetto controverso riguarda la costruzione di un casolare (canopy) che TAP dovrebbe realizzare per contenere tutti gli ulivi che verranno espianati. Il Comune di Melendugno ha reclamato il progetto esecutivo di questo casolare, ma TAP ha comunicato che ciò non avverrà prima che vengano messi a dimora tutti gli alberi";

in data 28 marzo 2017, inoltre, l'agenzia "Ansa" evidenziava momenti di tensione tra le forze dell'ordine e i manifestanti, che presidiano il cantiere della Tap in località San Basilio, a San Foca, per protestare contro l'espianto degli ulivi sul tracciato dove dovrebbe sorgere il micro *tunnel* del gasdotto. I mezzi della polizia, per accedere all'area, sono stati costretti a forzare il blocco, messo in atto dai manifestanti;

considerato infine che:

nella seduta del 21 marzo 2017, veniva approvato a maggioranza un ordine del giorno (atto consiglio n. 37) presentato dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, in cui il Consiglio regionale della Puglia richiedeva espressamente alla Giunta regionale "di dare mandato all'Avvocatura regionale di valutare l'impugnabilità della nota del 17/03/2017 del Ministero dell'ambiente, la quale, nel riscontrare le osservazioni della Regione Puglia prot. n. 1852 del 15/03/2017, soprassedie ai rilievi ivi espressi, con ciò arrecando nuovamente, attraverso un comportamento sostanzialmente omissivo e comunque soprassessorio, un grave vulnus alle attribuzioni della Regione e, contestualmente, di valutare la proficuità di una denuncia in Procura inerente le procedure di espianto e spostamento degli ulivi poste in essere da TAP, procedure queste che, pur non costituendo concreto avvio dei lavori, certamente costituiscono attività ad essi propedeutica";

come precedentemente richiamato, tuttavia, al Ministero dell'ambiente, in data 27 marzo 2017, non risultano impugnati propri atti al riguardo, né dalla Regione Puglia, né da altri soggetti;

successivamente, in data 28 marzo 2017, sui canali istituzionali, il presidente della Regione Puglia Emiliano, nel rendere nota l'istituzione, con il sindaco di Melendugno e gli altri sindaci interessati alla vicenda, di un tavolo tecnico politico permanente dichiarava che: "In attesa della pronuncia della Corte costituzionale, che ove accogliesse le nostre richieste ci consentirebbe di ridiscutere l'approdo Tap, abbiamo deciso di impugnare la nota del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 2017. La suddetta nota "autorizza" Tap ad effettuare le attività preparatorie alla effettiva fase di inizio dei lavori". Nulla veniva detto, tuttavia, riguardo agli eventuali profili penali relativi alle procedure di espianto e spostamento degli ulivi poste in essere da TAP. Dunque, nonostante sussista un espresso impegno gravante in capo alla Giunta regionale della Puglia, a seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno sul tema in Consiglio regionale, la proficua valutazione di una denuncia in Procura inerente alle procedure di espianto e spostamento degli ulivi poste in essere da TAP non risulta essere stata presa in considerazione;

quanto esposto, unitamente alla mancata adozione di un provvedimento di revoca o di annullamento in autotutela delle autorizzazioni all'espianto di 211 piante di ulivo rilasciate dall'Osservatorio fitosanitario e dal

Servizio provinciale dell'agricoltura, palesa, a parere degli interpellanti, una sostanziale inoperosità del Governo regionale pugliese,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano inappropriato un massiccio spiegamento di forze dell'ordine e le connesse azioni poste in essere e ricadenti sotto la responsabilità del Governo, considerati i diritti di riunione e di manifestazione del pensiero garantiti dagli articoli 17 e 21 della Costituzione, la natura pacifica e legittima dei soggetti presenti e portatori di interessi in prossimità del cantiere TAP, nonché la presenza di soggetti vulnerabili;

se siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano che i rilievi del Ministero dell'ambiente, con particolare riferimento alla nota prot. 7170 del 27 marzo 2017 in riscontro alla nota della Prefettura di Lecce, prot. n. 28571 del 22 marzo 2017, nonché la nota del 17 marzo 2017 in riscontro alle osservazioni della Regione Puglia, prot. n. 1852 del 15 marzo 2017, ignorando i rilievi ivi espressi, palesino un comportamento sostanzialmente omissivo e comunque affetto da irregolarità, arrecando un grave *vulnus* alle attribuzioni regionali e che, come tale, debba essere tempestivamente sanato;

se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni e alla luce del disposto costituzionale e delle leggi connesse, stigmatizzabile l'inoperosità e l'intemperatività dei governi regionali a fronte, non solo di espresse richieste dei corrispondenti organi legislativi rappresentativi a livello regionale, ma anche delle istanze e delle rimostranze dei cittadini pugliesi e dell'intera società civile, tenuto conto dell'attuale e imprescindibile necessità di salvaguardia del territorio interessato sotto il profilo ambientale;

se non ritengano opportuno, nell'ambito delle rispettive competenze, inviare un organismo tecnico governativo, nella persona di soggetti altamente professionalizzati, al fine di constatare, verificare, nonché supervisionare, lo stato dei luoghi, sia di espianto che di reimpianto momentaneo degli ulivi, a garanzia del corretto esperimento di tutte le corrette pratiche agronomiche;

se non ritengano imprescindibile vigilare sull'attuale stato in cui si trovano gli alberi espantati dall'area di cantiere del gasdotto, con particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni normativamente previste, alle eventuali ulteriori operazioni di trasferimento e reperimento di strutture idonee, alle singole modalità di messa a dimora temporanea, nonché alla costruzione di un *canapy* protettivo agli insetti vettori del batterio *Xylella fastidiosa*;

se non ritengano che l'intero *iter* riguardante la realizzazione del gasdotto TAP sia profondamente inficiato da gravi anomalie e che le procedure di espianto e spostamento degli ulivi, poste in essere da TAP, quali attività propedeutiche al concreto avvio di lavori, oltre ad essere affette da evidenti irregolarità sotto il profilo tecnico e procedimentale, siano anche fortemente lesive dell'ambiente e del paesaggio, nonché rilevanti sotto il profilo giudiziario.

(2-00458 p. a.)

## Interrogazioni

CENTINAIO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 225 del 2015, stabilisce le norme per effettuare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016, su richiesta del contribuente presentata entro il 31 marzo 2017 (termine poi prorogato al 21 aprile);

in particolare, l'articolo prevede tale possibilità anche per i soggetti debitori che non hanno mai chiesto la rateizzazione, mentre stabilisce, al comma 5, che la presentazione della domanda di definizione agevolata consente di sospendere, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, relativamente alle rate delle dilazioni, se scadenti successivamente al 31 dicembre 2016;

il comma 8 prevede inoltre che la facoltà di definizione agevolata è concessa per "i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione (...) purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016";

nella sostanza, i soggetti che hanno in essere, o avevano in essere, rateazioni con l'agente di riscossione Equitalia, per avvalersi della definizione agevolata dei loro carichi, dovrebbero, se non l'hanno già fatto, pagare le rate di ottobre-novembre-dicembre 2016, secondo quanto indicato dalle prescrizioni di legge;

come segnalato da numerosi contribuenti, agli sportelli di Equitalia, però, verrebbe spesso indicato come obbligatorio il pagamento di tutte le rate non versate fino al 31 dicembre 2016;

in questo modo, si creerebbe, a parere dell'interrogante, una possibile violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto, sulla base del principio di uguaglianza sostanziale, i contribuenti non riceverebbero lo stesso trattamento, o trattamento equivalente, per condizioni giuridiche identiche, o equivalenti: in pratica si pone in essere un *favor* per coloro, i quali non hanno mai proceduto ad azioni per l'estinzione del debito, ossia chi non ha provveduto a concordare la rateizzazione, mentre sono penalizzati coloro i quali l'hanno richiesta (che sono, è bene ricordare, la maggior parte dei debitori contribuenti);

in base alla normativa in materia di rateizzazioni del debito, il legislatore ha previsto la non decadenza dal beneficio delle rate, in base a un numero di pagamenti non assolti ogni volta differente: l'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, "decreto del fare", ha disposto la possibilità per il debitore di chiedere un piano di dilazione straordinario fino a 120 rate. Inoltre, prevede che la rateizzazione ottenuta venga revocata in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. Al contrario, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 159 del



2015 (decreto di attuazione della delega fiscale) prevede che per i piani di dilazione concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti;

tali disposizioni, ancora in vigore, hanno spesso creato la situazione, in cui il contribuente debitore, al 31 dicembre 2016, si è trovato ad avere rateazioni ancora valide (perché indietro con il pagamento di rate), ma di fatto impossibilitato a procedere con la rottamazione, se non dopo aver pagato tutto il carico delle rate restanti fino al 31 dicembre 2016;

sarebbe opportuno permettere a tutti i contribuenti, indipendentemente dalle singole posizioni che ognuno ha nei confronti di Equitalia, di chiedere la definizione agevolata delle cartelle, così da alleggerire il carico tributario che è già di per sé insopportabile, soprattutto per gli imprenditori e i professionisti, che faticano ancora a risollevarne le sorti della propria attività, dopo la terribile crisi economica che ha colpito il nostro Paese nel 2009;

si tenga conto che il sistema tributario italiano è uno dei più pressanti in Europa e, a fronte di un carico fiscale altissimo, l'Italia è tra gli ultimi posti per l'erogazione dei servizi sociali che spetterebbero ai cittadini;

sarebbe infatti necessario procedere ad una complessiva riforma, in senso più equo, del sistema tributario, la quale produrrebbe, di certo, un enorme beneficio per i contribuenti come pure per le stese casse dello Stato, visto che uno degli effetti sarebbe quello di diminuire l'evasione fiscale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se voglia provvedere, al più presto, a porre in essere le dovute azioni per modificare la norma in oggetto, anche mediante strumenti d'urgenza, al fine di concedere l'accesso alla definizione agevolata a tutti i contribuenti, senza richiedere obbligatoriamente anche il pagamento di tutte le rate scadenti nel 2016 o, almeno, se non ritenga di emettere, in tempi brevissimi, un provvedimento di natura amministrativa, al fine di indirizzare le agenzie dell'agente di riscossione ad un'interpretazione più letterale della normativa, come indicato.

(3-03626)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

"opzione donna" è un regime pensionistico introdotto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che "conferma" la possibilità di conseguire, in via sperimentale, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza dei previgenti requisiti contributivi ed anagrafici fino al 31 dicembre 2015. Tale misura sperimentale consente alle lavoratrici di applicare le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, ossia di ottenere la pensione con 35 anni di contributi ed almeno 57-58 anni di età, accettando però il calcolo della pensione con il sistema di calcolo contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, invece del retributivo o misto e l'applicazione delle "finestre mobili" per la decorrenza del trattamento pensionistico (12-18 mesi per lavoratrici dipendenti ed autonome). Trattandosi di regime sperimentale, il legislatore del

2004 ha, dunque, impegnato il Governo ad una verifica entro il 31 dicembre 2015 dei "risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione"; prosecuzione quindi possibile, ovviamente quale traslazione in avanti della data del 31 dicembre 2015, al fine di consentire ad altre lavoratrici che maturano il requisito anagrafico e contributivo successivamente al 31 dicembre 2015 di beneficiare ancora della sperimentazione;

a seguito della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con l'art. 24, cosiddetta riforma Fornero, sono state introdotte, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dirette a garantire il rispetto degli impegni con l'Unione europea; ai sensi dell'articolo 24, comma 14, il regime opzione donna sopravvive alla riforma pensionistica Fornero, ma conserva il differimento dell'accesso effettivo alla pensione per l'adeguamento alla speranza di vita (criteri applicativi nella circolare Inps n. 219 del 4 gennaio 2013, punto 10);

con circolare n. 35 del 14 marzo 2012, l'Inps prevede un anticipo del termine ultimo per esercitare la "facoltà opzione donna" al 2014 anziché al 2015, ritenendo la data del 31 dicembre 2015 quale termine ultimo entro il quale collocare anche la decorrenza del trattamento pensionistico (cosiddette finestre mobili di 12-18 mesi per lavoratrici dipendenti ed autonome) e non soltanto la maturazione dei requisiti di legge. Secondo l'Istituto, le date di maturazione dei requisiti devono intendersi fissate entro il 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti private; entro il 30 dicembre 2014 per le lavoratrici pubbliche e, infine entro il 31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208, rivede, all'art. 1, comma 281, la posizione assunta dall'Inps e procede ad una "sanatoria", ripristinando l'effettivo termine del 31 dicembre 2015, quale data di maturazione dei requisiti di legge; il comma 281 provvede dunque alle necessarie autorizzazioni di spesa per l'estensione del regime, tenuto conto della nota tecnica dell'Inps del 28 agosto 2015 che stima l'ingresso di 36.000 donne (lavoratrici dipendenti private, pubbliche ed autonome) in possesso dei requisiti al 31 dicembre 2015, con facoltà di presentare domanda in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale e, quindi, successiva alla data del 31 dicembre 2015 (cosiddetta cristallizzazione);

considerato che:

l'ingresso delle 36.000 lavoratrici previsto dalla nota tecnica Inps in modo scaglionato nel triennio 2016-2018 prevede la numerosità per anno delle lavoratrici optanti ed i relativi oneri previdenziali stimati anno per anno, che ammonterebbero a complessivi 2,5 miliardi di euro nel periodo 2016-2021 e calcolati su una media di pensioni valutate dall'Inps stessa, come risulta dalle tabelle incluse nella nota tecnica;

la numerosità delle potenziali donne optanti per l'anno 2016 prevista dalla nota tecnica risulta pari a 22.900 lavoratrici per un onere a carico della finanza pari a 160 milioni di euro; per l'anno 2017 un totale progressivo di 32.100 donne (stimando adesioni in ritardo) con un onere di 405 milioni di euro e, infine, nel 2018 per un totale progressivo di 33.600 donne (stimando le adesioni in ritardo) con un onere di 702 milioni di euro;

dall'esame dei dati riportati dalla nota tecnica si rileva che dall'anno 2022 si producono già effetti positivi per la finanza pubblica e nell'anno 2025 si concretizza un risparmio di 368,8 milioni di euro; nel 2028 è ipotizzabile il pareggio dei conti sulla base di un risparmio costante di circa 300 milioni di euro;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituisce al comma 281 dell'art. 1 un monitoraggio, tramite il "contatore", necessario per consentire la redazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di una relazione da presentare al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, sull'attuazione della sperimentazione con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti, con un raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione e le relative previsioni di spesa. Prevede quindi che il Parlamento, sulla base di tale relazione effettuata con riferimento al monitoraggio con cadenza annuale (cosiddetto contatore), adotti un successivo provvedimento legislativo di proroga del regime sperimentale opzione donna "Qualora dall'attività di monitoraggio (...) risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa (...), anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, (...) [disponendo] l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione";

inoltre, con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), articolo 1, commi 222-225, il legislatore, confermando la data di ultimazione al 31 dicembre 2105 della sperimentazione, si limita soltanto ad un'estensione dell'opzione alle circa 4.000 lavoratrici (del quarto trimestre degli anni 1957 e 1958) che erano rimaste escluse per effetto dell'incremento dell'aspettativa di vita; tale intervento legislativo a detta degli interroganti non costituisce alcuna proroga della sperimentazione;

considerato infine che:

la nota tecnica Inps del 28 agosto 2015 prevede l'accesso di un contingente di 36.000 donne già in possesso requisiti al 31 dicembre 2015 con possibilità di presentare domanda in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale e, quindi, successiva alla data del 31 dicembre 2015;

per questo contingente di lavoratrici gli oneri pensionistici a carico dello Stato dal 2016 al 2021 ammontano a 2,555 milioni di euro. A partire dal 2022 inizieranno i "risparmi" e nel 2028 si concretizza il punto di pareggio con un "risparmio" di oneri previdenziali stimabile in circa 300 milioni di euro annui, per effetto del quale dal 2029 lo Stato "guadagnerà" quasi 300 milioni di euro all'anno, fino al decesso delle persone interessate;

ne consegue che, ipotizzando una vita residua media di circa 20 anni, a partire dal 2029, il guadagno complessivo sulle 36.000 donne sarà pari a circa 6 miliardi di euro;

se si estendesse la proroga al 31 dicembre 2018, l'ampliamento della platea di donne aderenti al regime sperimentale apporterebbe ulteriori benefici alle casse dello Stato: a titolo esemplificativo, ipotizzando di estendere ad una platea di aderenti costante pari a 36.000 unità all'anno per il triennio

2016-2018, i benefici per lo Stato decorrerebbero a partire dagli anni 2030-2032, e il risparmio complessivo ammonterebbe a circa 24 miliardi di euro;

le risorse non utilizzate nel 2016 atte a consentire il prosieguo della sperimentazione ammontano a circa 58 milioni di euro e risultano certificate dal confronto tra i dati Inps della nota tecnica e quelli della tabella fornita dall'Inps in data 2 febbraio 2017 in risposta all'interrogazione dell'on. Polverini 5-10456 avente ad oggetto le pensioni liquidate, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 9, relative all'opzione donna: a) nota tecnica Inps del 28 agosto 2015: accessi all'opzione donna previsti per l'anno 2016 pari a 22.900 (dipendenti e autonome del settore privato e settore pubblico) con un onere previsto di 160 milioni di euro; b) tabella Inps del 2 febbraio 2017: accessi all'opzione donna previsti per l'anno 2016 pari a 16.790 (dipendenti e autonome del settore privato e settore pubblico);

ai sensi del citato comma 281, tali risparmi, conseguenti al ridotto impiego di risorse per oneri previdenziali relativi ad un minor accesso di donne lavoratrici nell'anno 2016 (16.790 di accessi effettivi) rispetto a quelli stimati (22.900 di accessi previsti), devono essere impiegati per la prosecuzione del regime sperimentale, consentendo ad un ulteriore contingente di donne di usufruire del regime sperimentale opzione donna,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015, dando attuazione a quanto previsto dalla legge n. 243 del 2004 e destinando i risparmi relativi ad una proroga al 2018 di "opzione donna", assumendo le opportune iniziative normative.

(3-03627)

VACCIANO, SIMEONI, CASALETTO, BENCINI, BELLOT, URAS, BIGNAMI, MOLINARI, MASTRANGELI, MUSSINI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il fenomeno del gioco praticato tramite VLT, *video lottery terminal* (art. 110 comma 6, lett. b), del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni ed integrazioni), oggi, in Italia, si presenta come uno dei giochi d'azzardo più allarmanti sotto diversi aspetti;

tale considerazione nasce dall'osservazione oggettiva di alcune caratteristiche tecniche dei terminali: al netto del limite massimo di giocata di 10 euro, si riscontra la possibilità da parte del giocatore di inserire nella macchina banconote di grande taglio e ciò, vista l'assenza dell'obbligo di identificazione dei riscossori dei buoni di pagamento erogati dal terminale, rappresenta un procedimento funzionale al riciclaggio di denaro. Inoltre, osservando i tempi di durata media delle giocate rapportate alla quantità minima e massima di denaro inseribile, si osserva una sostanziosa perdita media oraria di denaro, seppure a fronte di una fortemente aleatoria possibilità di cospicue vincite;

il Ministero dell'economia e delle finanze ha recentemente espresso la volontà di inibire l'utilizzo delle banconote da 500 euro, anche all'interno del testo dell'audizione del Sottosegretario di Stato Pier Paolo Baretta, ascoltato in 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato il 7 marzo 2017, intenzione di cui non si ravvisa alcuna traccia all'interno del recente schema di

decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

considerato che:

gli interroganti hanno formulato le seguenti valutazioni esulando volutamente dall'aspetto ludopatico collegato al gioco d'azzardo legale, concentrandosi, piuttosto, su tutti gli altri aspetti che la norma vigente prescrive in relazione a questa tipologia di macchine, con lo scopo di fare luce su numerosi profili riconducibili alle *videolottery* che risultano essere palesemente disarticolati nel loro complesso;

se si considera che nel 2015 sono stati installati circa 52.349 impianti, come riportato sul libro blu del 2016 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, distribuite in 4.863 sale da gioco, e che sempre nello stesso anno di riferimento la raccolta imputabile ai VLT si attesta intorno alla cifra di 22,2 miliardi di euro circa, si riuscirà a capire la portata degli interessi economici che concorrono in questo preciso contesto, incluso il rischio di riciclaggio di denaro, con la consapevolezza del fatto che ancora non siano state attuate tutte le misure auspicabili a protezione di questo settore, ad eccezione delle soluzioni che hanno accolto un accordo trasversale di tipo politico, e non per il nobile principio di tutela del giocatore e della legalità nel suo senso più ampio;

è stato dimostrato da diverse trasmissioni televisive che per riciclare denaro con un apparecchio VLT, che al momento garantisce l'anonimato dell'utente, è sufficiente che la banconota venga inserita nella macchina e, successivamente, senza obbligo di giocata, si preme il comando per la restituzione del denaro inserito, il quale verrà conferito al giocatore sotto forma di un *ticket* con il quale questi potrà ritirare la cifra corrispondente ormai "ripulita" in cassa o vantare un credito, essendo il *ticket* equiparabile ad un titolo al portatore. Inoltre, questo tagliando creditorio riporta solamente il giorno e la data di emissione con la cifra da ritirare e, al momento dell'incasso, non emerge quanto e se ci sia stata una vincita, o se sia un saldo residuo di un conto virtuale o denaro introdotto di cui subito dopo il giocatore richiede la restituzione alla macchina stessa;

quest'ultima operazione, la più insidiosa per quanto concerne il pericolo di riciclaggio, è resa ancora più rapida dalla possibilità di inserimento di banconote di grande taglio, compresa la banconota dal valore facciale di 500 euro. In riferimento a questo specifico caso, il Ministero ha esternato più volte l'intenzione di inibire l'utilizzo della valuta cartacea da 500 euro nel contesto dei terminali VLT, ma gli interroganti rilevano che al momento è rimasta solo tale, nonostante anche le ripetute segnalazioni dal 2014 dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia. Infatti, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/849/UE, ossia la più imminente opportunità di dare una veste normativa a tale auspicato vincolo, nell'articolato depositato non è presente alcuna limitazione di questo tipo, sebbene durante la sua audizione del 7 marzo 2017 il sottosegretario Baretta abbia precisato che per quanto riguarda le VLT appare opportuno ridurre drasticamente la giocata massima, oggi consentita a 500 euro, portandola a 200 euro; sia per limitarne gli effetti sociali

negativi, sia per contrastare ogni rischio di riciclaggio, puntualizzando che la giocata massima per una *videolottery* è di 10 euro, ma probabilmente Barretta si riferiva all'importo inseribile in un'unica soluzione nel VLT;

a supporto di quanto gli interroganti sostengono, nella relazione illustrativa dell'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 389, schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/849/UE, si legge che "Le norme maturano all'esito di una puntuale analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, condotta nel 2014 dal Comitato di sicurezza e focalizzata anche sul mercato dell'offerta di servizi di gioco, rispetto a cui, con particolare riferimento al gioco online e al gioco offerto tramite VLT (*videolottery*), l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, condotta nel 2014 dal Comitato di sicurezza finanziaria, ha rilevato notevoli criticità, specie per quanto più strettamente attinente alla sicurezza e professionalità delle reti distributive. (...) La norma descrive dettagliatamente le criticità, relative al gioco online e al gioco tramite VLT, che i sistemi di controllo dei concessionari di gioco devono essere in grado di intercettare e mitigare adeguatamente e ribadisce il ruolo di amministrazione di riferimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui spetta di verificare l'osservanza degli adempimenti cui i concessionari sono tenuti e di emanare linee guida, ad ausilio dei concessionari, nella corretta implementazione dei presidi". Altra considerazione nasce dall'osservazione degli artt. 52 e 53 del citato schema di decreto legislativo, in cui, a giudizio degli interroganti, le misure volte a prevenire il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco e frutto di attività illecite non paiono sufficienti, in quanto la soglia di identificazione del cliente giocatore viene portata, per giocate e vincite, a 500 euro, vale a dire alla metà rispetto a quella vigente, ma comunque non escludendo il potenziale riciclaggio. Per escludere qualsiasi pericolo di riciclaggio tramite VLT di valuta di dubbia provenienza, bisogna fare in modo che un giocatore possa inserire una sola banconota per volta (considerando come cifra ottimale introducibile 50 euro al massimo) fino ad esaurimento di tale somma di denaro, stessa procedura di blocco prevista con le AWP, o *new slot machine* (art. 110, comma 6, lett. a), citato), tenendo comunque conto dei volumi di gioco e limiti monetari differenti. A parere degli interroganti sarebbe opportuna una modifica al testo governativo che preveda l'obbligo di esplicitare sui *ticket* erogati dalle VLT il nominativo del giocatore insieme al quantitativo di denaro inserito nel videoterminale, l'eventuale vincita o assenza di giocata, così da avere evidenza dei movimenti dei flussi di denaro attraverso l'apparecchiatura di gioco in diretto collegamento con le persone fisiche. Altri importanti spunti per una migliore normativa *ad hoc* per le VLT possono essere facilmente reperiti nella relazione della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere approvata nel mese di luglio 2016 sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito (Doc. XXIII, n. 18);

l'articolo 1, comma 942, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), prevede che le attività di certificazione dei sistemi di gioco VLT, sino ad ora svolte da Sogei, siano esercitate da enti di certificazione privati (come avviene per le AWP e per il settore del gioco a distanza). La

prevista estensione delle attività di certificazione a una pluralità di soggetti rende urgente l'aggiornamento del decreto direttoriale contenente le relative disposizioni di carattere tecnico (decreto 22 gennaio 2010), nonché la conseguente definizione delle linee guida per la certificazione. Dunque, il "progetto 2016/492/I (Italia)" recante "Regole tecniche in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni", in cui sono contenute norme tecniche stringenti atte a evitare il riciclaggio di denaro nonché a tenere sotto monitoraggio i movimenti di denaro generati da ogni singolo giocatore, inviato a Bruxelles a settembre 2016, ha terminato il periodo di *status quo* il 20 dicembre 2016, testo che sarà funzionale alle disposizioni più generiche inserite nell'atto di Governo sottoposto a parere parlamentare n. 389;

in questo testo si prevede la ricertificazione di tutte le piattaforme dei terminali VLT da parte degli enti certificatori tra i quali non potrebbe essere inclusa la Sogei, pure se questa società viene nominata nell'articolato inviato a Bruxelles all'art. 12, comma 1. Questa considerazione nasce dalle dichiarazioni del presidente di Sogei, Cristiano Cannarsa, rilasciate durante l'audizione presso la 6a Commissione del Senato il 15 aprile 2014, rispondendo alla domanda del primo firmatario sui requisiti necessari per la certificazione delle piattaforme, in particolare dello *standard* UNI EN ISO/IEC 17025, la certificazione che viene rilasciata a tutti quegli organi che devono occuparsi dei *software* per il gioco *on line*: "SOGEI risponde alla normativa che è quella del decreto Abruzzo (D.L. 28 Aprile 2009, n. 39) sul tema dei giochi, in particolare e sulla certificazione SOGEI per legge non fa certificazione ma una dichiarazione, fa delle verifiche di conformità. Queste verifiche di conformità SOGEI le fa ai massimi standard internazionali e comunica queste relazioni di verifica di conformità al nostro, diciamo, soggetto gestore che è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che rilascia il certificato. SOGEI non è tenuta ad avere nessuna certificazione anche perché non potrebbe averne una poiché chi ha quelle certificazioni deve fare solo quello per mestiere, cioè la legge sulle certificazioni di cui lei parlava, che è corretta, esiste e viene richiesta agli enti esterni che fanno certificazione e quegli enti fanno solo quel mestiere lì. Quindi, SOGEI non può neanche avere una certificazione ma non deve averla perché la legge non lo prevede". Questo problema della necessità che Sogei possieda una certificazione per certificare terzi agli interroganti risulta che non sia ancora stato risolto;

inoltre, da una notizia pubblicata *on line*, risalente al 24 agosto 2016 su "Jamma - Il primo quotidiano per il gioco pubblico", si apprende che: "la Direzione Centrale dell'ADM avrebbe rilevato su una determinata piattaforma di gioco una discordanza tra la percentuale di vincite erogata e quella predeterminata e verificata in sede di certificazione da parte di Sogei. La contestazione è stata formulata a diversi concessionari di rete che hanno adottato la specifica piattaforma ai quali l'Agenzia ha chiesto di riversare la somma che ADM ritiene non erogata sotto forma di vincita. Si parla di un importo di diversi milioni di euro che dovrebbe essere depositato come "cauzione" presso la Tesoreria dello Stato. I concessionari interessati dalla contestazione, immediatamente dopo il ricevimento del provvedimento

dell'ADM, hanno presentato una serie di osservazioni alla Agenzia ottenendo l'avvio di un procedimento di accertamento, anche di carattere tecnico, attraverso il quale intendono dimostrare la correttezza del loro operato". Sempre dello stesso periodo, in un articolo del 22 agosto dello stesso quotidiano, un'altra vicissitudine coinvolge ADM e VLT: "Tra le diverse vertenze che dovranno essere trattate dall'Amministrazione dei Monopoli e delle Dogane (...) c'è anche quella riguardante la richiesta di pagamento a titolo di costi per l'espletamento delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco Vlt eseguite da Sogei [negli anni 2013-2015]. Le società concessionarie di rete nel corso di un incontro che si è tenuto il 13 luglio scorso [2016] hanno chiesto di ottenere copia di tutta la documentazione in base alla quale è stata quantificata la cifra che l'ADM ha chiesto ad ogni operatore di pagare. Tra le richieste anche l'avvio di un tavolo di confronto e la sospensione dei termini di pagamento. Il totale dei costi attribuiti è stato quantificato in oltre 4 milioni di euro", aggiungendo che per gli anni precedenti al periodo iniziale di sperimentazione sino al 2012 non risulta che sia mai stato chiesto alcun importo e che l'elenco delle piattaforme certificate sul sito *web* di ADM è datato 2012;

gli interroganti sono a conoscenza del fatto che la certificazione non è un *test* della solidità della piattaforma ma solo il controllo dell'insieme di componenti differenti come la distribuzione del *software*, le sessioni remote, il traffico di messaggi che vengono scambiati sul *network*, vale a dire che detta certificazione dovrebbe avere come scopo unico la verifica di determinate funzionalità tecniche della piattaforma secondo i requisiti disposti per legge. Quindi si certificherà, ad esempio, che il *pay-out* massimo, in caso di vincita di *bonus*, non superi i 500.000 euro, azione che deve essere compiuta tramite la verifica delle funzionalità di ogni specifico gioco. Essendo i programmi delle piattaforme VLT di proprietà di *software house* estere e in alcuni casi dei concessionari stessi, vi è una incompatibilità del controllore sul controllato, ovvero il concessionario proprietario dei giochi o dei programmi che controlla se stesso;

considerato inoltre che:

secondo i parametri di legge, il costo massimo di una partita tramite VLT è di 10 euro con una vincita massima di 5.000 euro, vincita alla quale bisogna però aggiungere il *jackpot* di sala da 100.000 euro e un *jackpot* nazionale da 500.000 facoltativo. Si legge sulla pubblicazione a cura della CNCA "Year Book 2016 - Rischi da giocare", progetto finanziato nel 2014 dal Ministero del lavoro e politiche sociali: "È vero che il *payout* delle VLT è ben più alto di quello delle *slot* (85% contro 74% nel 2015) ma a uguale durata della partita (mediamente 6 secondi) corrisponde un costo molto più alto per giocare: nelle *slot* si gioca 1 euro, mentre nelle VLT si giocano mediamente 5 euro (si può giocare fino a 10 euro a partita). Ciò fa delle VLT delle macchine molto più pericolose. Di seguito qualche dato che aiuti a comprendere meglio: considerando la quantità di denaro perso dai giocatori nel 2014 (soldi inseriti negli apparecchi meno soldi restituiti in *payout*) i Monopoli di Stato ci dicono che alle *Slot* sono stati persi 6.230 milioni di euro e alle VLT 2.779 milioni di euro; dividendo queste somme per il numero di apparecchi in Italia che per i Monopoli sono 380.000 *slot* e 50.000



*VLT*, vediamo che i soldi definitivamente persi dai giocatori in una singola *slot* sono stati 16.394 euro, mentre i soldi persi in ogni *Videolottery* sono pari a 55.580 euro. Considerando che ad una *slot* si spende 1 euro per una partita che dura mediamente 6 secondi e che ha un *payout* del 70%, e che una *VLT* nella quale il costo medio di una partita è di 5 euro per una durata di secondi analoga ed un *payout* del 85%, nelle *slot* è sensato stimare una perdita media che si aggira sui 150 euro all'ora sui €600 inseriti nella macchina, mentre nelle *VLT* è sensato ipotizzare una perdita media di €450 per un'ora di gioco sui €3.000 introdotti";

inoltre, è a conoscenza degli interroganti che tecnici di settore sostengono che la perdita media oraria relativa alle *videolottery* sia anche più importante di quella riportata nello Year Book: innanzitutto, la durata della partita sia mediamente di 2 secondi; la media oraria di denaro introdotto nella macchina che va da 800 euro a 18.000 euro; euro vinti in un'ora (85 per cento a norma di legge): minimo 765 euro, massimo 15.300 euro e conseguentemente la somma di euro persi (scarto tra introdotti e vinti) dal giocatore va da un minimo 135 euro a un massimo 2.700 euro. Queste ulteriori stime collocano la perdita media oraria intorno alla cifra di 1.350 euro, che confrontati con la perdita media oraria di 60 euro degli AWP (4 euro introdotti ogni minuto; 240 euro introdotti ogni ora; 180 euro erogati, in vincita al 75 per cento) rendono ancor più l'idea della pericolosa mancanza di cognizione delle ripercussioni dovute alle grandi somme introducibili da chiacchierata (poiché giocate in anonimato) nelle *videolottery*, cifre che, seppure non collegate a dinamiche di riciclaggio o comunque al di sotto dei blandi parametri individuati dal futuro decreto legislativo sulla materia, sono assai preoccupanti in termini di costi sociali;

le *VLT*, quindi, sono da considerarsi vere e proprie *slot machine*, più aggressive di quelle installate nei quattro casinò italiani, in relazione al funzionamento delle vincite e delle perdite. È necessario sottolineare che mentre le *slot machine* attive sono circa 380.000 in Italia, le *VLT* sono solo 50.000 e questo dimostra quanto questo minor numero di videoterminali raccolgano, in termini di movimentazione totale di denaro, quasi quanto le *slot* e di conseguenza quanto siano complessivamente più costose. Risulta agli interroganti, inoltre, che i terminali *VLT* accettino, in alcuni casi, esclusivamente solo banconote (comprese quelle da 500 euro, finché il Ministero dell'economia non procederà alla loro definitiva messa al bando cogliendo l'occasione dello schema di decreto recante attuazione della direttiva europea), poiché pare che sia facoltà del concessionario o del produttore del terminale di disattivare l'inserimento delle monete, incentivando così un gioco economicamente più massivo;

il comma 943 dell'art. 1 della legge n. 208 dispone che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (...) A partire dal 1° gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad ap-

parecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario". Le stime fornite dallo stesso sottosegretario Baretta in sede di risposta ad un'interrogazione con risposta immediata il 19 maggio 2016 in VI Commissione permanente alla Camera, al 31 luglio 2015 le apparecchiature di questo tipo, ossia le AWP, risultavano essere 378.109 e dunque tale riduzione dovrà attestare il numero di *new slot* non oltre i 265.000 esemplari al 31 dicembre 2019. Considerato ciò e considerato quanto scritto dal Ministero dell'economia e delle finanze all'art. 3 del decreto direttoriale 6 agosto 2009, ovvero "il numero di VLT che intendono installare, nel limite massimo del 14% dei nulla osta di apparecchi AWP in proprio possesso alla data di pubblicazione del presente decreto", non è il caso di ribadire normativamente, sempre cogliendo l'occasione dell'imminente emanazione del decreto legislativo, per non incorrere in fraintendimenti, la riduzione contestuale delle VLT, sapendo che, ad oggi, il rapporto del 14 per cento tra AWP totali e VLT è grosso modo rispettato e che per la fine del 2019 il numero massimo di VLT sarà di circa 37.100 apparecchi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda procedere con l'emanazione del decreto ministeriale citato al comma 943 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, e se in questo stesso decreto sarà ribadito quanto espresso all'art. 3 del decreto direttoriale 6 agosto 2009 in merito al contenimento dei VLT nella percentuale del 14 per cento dei AWP totali, i quali entro il 31 dicembre 2019 dovranno risultare il 30 per cento in meno dei macchinari autorizzati al 31 luglio 2015;

alla luce delle riduzioni degli apparecchi VLT, visto il consistente contributo economico che apportano all'erario, se non ritenga opportuno innalzare la tassazione sui VLT incrementando le entrate per lo Stato e, contestualmente, contribuire a contenere la perdita monetaria oraria a carico di ogni singolo giocatore;

se non intenda inibire l'utilizzo della valute cartacee da 500 e da 200 euro nel contesto dei VLT inserendolo nel decreto legislativo di cui all'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare citato;

se non ritenga imprescindibile prevedere l'obbligo di esplicitare sui *ticket* erogati dalle *videolottery* il nominativo del giocatore insieme al quantitativo di denaro inserito nel videoterminale, l'eventuale vincita o assenza di giocata, così da avere evidenza dei movimenti dei flussi di denaro attraverso l'apparecchiatura di gioco in diretto collegamento con le persone fisiche, apportando queste verifiche e controlli anche al di sotto del limite previsto di 500 euro. Altri importanti spunti per una migliore normativa *ad hoc* per le VLT possono essere facilmente reperiti nella relazione della Commissione parlamentare antimafia sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito;

se non ritenga opportuno assumere iniziative dirette ad obbligare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla pubblicazione dei dati sulla certificazione delle piattaforme VLT, fermi al 2012, con le stesse modalità analitiche precedentemente in uso, prevedendo altresì un obbligo di pubblicazione, per il futuro, con cadenza mensile;

se non ritenga di doversi attivare al fine di superare l'attuale conflitto di interessi in virtù del quale i *software* di gestione delle videolottery sono in mano agli stessi concessionari.

(3-03628)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CENTINAIO - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

sui *social media* è stata segnalata la circostanza che, sul cimitero militare di "Novo Groblje", a Belgrado, non sventoli la bandiera nazionale del nostro Paese;

nel cimitero di Novo Groblje riposano i resti di 1.067 caduti italiani durante la prima guerra mondiale, militari in larga parte uccisi, mentre erano intenti a garantire il ripiegamento dell'Esercito serbo sotto attacco ed il suo successivo ritorno nel cuore del proprio Paese;

nel cimitero è stata anche posta recentemente una targa commemorativa del sacrificio dei nostri soldati, nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni del primo conflitto mondiale;

secondo quanto è stato affermato nella segnalazione, i custodi locali del cimitero attribuirebbero all'ambasciata d'Italia la responsabilità del fatto che sul sacrario non sventoli alcuna bandiera;

alla cura dei nostri cimiteri all'estero è preposto istituzionalmente "Onorcaduti", parte del Ministero della difesa,

si chiede di sapere quali iniziative, ed in che tempi, i Ministri in indirizzo intendano assumere per assicurare che sul cimitero di Novo Groblje sventoli la bandiera nazionale del nostro Paese, come accade normalmente nei luoghi preposti alla custodia delle salme dei militari caduti in guerra.

(4-07290)

DAVICO - *Al Ministro dell'interno* -

(4-07291)

(Già 3-00166)

STEFANI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

come risulta da una ricerca condotta da Fabio Bartolomeo, direttore del servizio di statistica del Ministero della giustizia nonché rappresentante italiano presso la Cepej, la commissione per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa, non vi è l'automatica correlazione tra "forze" in campo e produttività dei tribunali. Infatti, per rispondere all'esigenza di tenere sotto controllo il livello di servizio offerto dagli uffici giudiziari, lo studio ha preso in considerazione il settore civile, e in particolare i procedimenti più complessi da un punto di vista procedimentale trattati dai 140 tribunali. I parametri presi in considerazione sono stati: l'anzianità dell'arretrato; i tempi delle cause; il rapporto tra le cause definite e le iscritte (*clearance rate*) e la copertura degli organici;

è emerso, come si legge su un articolo pubblicato il 21 marzo 2017 da "La legge per tutti", riprendendo dati pubblicati su "Il Sole-24 ore", «La top ten dei tribunali migliori vede tutti uffici di piccole o medie dimensioni, con un carico di processi civili pendenti che oscilla tra i 681 di Rovereto e i 4.361 di Como. Unica eccezione è il tribunale di grandi dimensioni di Torino, che chiude al 9° posto nonostante la bellezza di quasi 20mila procedimenti aperti al 31 dicembre 2016. (...) Altro aspetto evidenziato è la "territorialità" dell'efficienza. In particolare i primi dieci posti sono appannaggio di sole 4 Regioni italiane del centro e del nord Italia: Trentino Alto Adige (con 2 uffici), Piemonte (con 3 uffici), Lombardia (con 3 uffici) e Abruzzo (con 2 uffici). In generale le performance migliori le registrano i tribunali del nord. Considerando la top-50, gli unici uffici dell'Italia meridionale in classifica risultano essere Napoli Nord (13°), Campobasso (33°), Napoli (42° e secondo tribunale d'Italia per numero di procedimenti civile pendenti), Sciacca (43°), Marsala (44°), Locri (47°). Particolare la prestazione di quest'ultimo tribunale, Locri, che a fronte di un'altissima litigiosità (si registrano oltre 9.500 processi civili pendenti alla fine del 2016), numeri superiori alla litigiosità di tribunali di grandi città del centro-nord, e alla più ampia scopertura in percentuale di giudici in tutta Italia (sono presenti solo 13 giudici su 29), riesce comunque ad aggredire l'arretrato in modo adeguato, sebbene i tempi medi per concludere un procedimento rimangano ancora tra i più alti (ben 1.164 giorni). Situazione geografica confermata anche ribaltando la classifica: negli ultimi dieci posti (dal 130° al 140°) figurano tutti tribunali del centro-sud, eccezion fatta per Vicenza, con la Sicilia tra le Regione più "lente" a dare risposte a chi chiede giustizia»;

dopo numerose sollecitazioni, avvenute anche da parte dell'interrogante con altri atti di sindacato ispettivo, sono stati assegnati nuovi magistrati presso il Tribunale di Vicenza da parte del Consiglio superiore della magistratura. Tali nuove nomine hanno consentito, sicuramente, di dare un aiuto fattivo alla situazione in cui versava detto Tribunale. Fra l'altro, a mero titolo di completezza, come risulta dal piano di nomine, oggi, non dovrebbero residuare posti vacanti;

risulta poi che vi siano stati notevoli miglioramenti sia nello smaltimento dell'arretrato che nella gestione delle nuove evenienze;

tenuto conto che l'attuale organico del Tribunale di Vicenza risulta "al completo", non si comprende come il "rendimento", e quindi il livello del servizio offerto, come indicato nell'articolo richiamato riguardo al Tribunale di Vicenza, sia nella posizione indicata nella graduatoria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti come riportati e se i dati indicati nella graduatoria siano conformi ai dati effettivi e quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere.

(4-07292)

*GASPARRI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:*

il dottor Franco Massi, magistrato della Corte dei conti, ricopre contemporaneamente gli incarichi di segretario generale del Consiglio naziona-

le dell'economia e del lavoro (CNEL) e di vicesegretario generale del Ministero della difesa;

come riportato da diverse fonti giornalistiche, il dottor Massi, senza informare i vertici istituzionali del CNEL in carica (presidente e assemblea), avrebbe trattato con l'Agenzia del demanio e il Consiglio superiore della magistratura, per sottrarre l'edificio di villa Lubin al CNEL e destinarlo a sede del Consiglio superiore della magistratura, il tutto con la scusa della "separazione" tra poteri politici di indirizzo e controllo e autonomia gestionale dell'amministrazione;

il CNEL, per effetto della legge di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 289-290, della legge n. 190 del 2014), presenta difficoltà di funzionamento, a causa dell'abolizione delle indennità, dei rimborsi per le spese sostenute e a causa del divieto di spesa relativo a qualunque attività del CNEL stesso;

risulterebbe altresì che, dal 5 dicembre 2016 ad oggi, il dottor Massi non avrebbe mai presenziato alle sedute dell'assemblea, dell'ufficio di presidenza e del consiglio di presidenza del CNEL, nonostante sia il segretario generale in carica,

rilevato, peraltro, che la nomina del segretario generale del CNEL, in base all'articolo 22 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, rientra nelle prerogative del Governo,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga opportuno e funzionale al buon andamento delle pubbliche amministrazioni che il dottor Massi continui a ricoprire contemporaneamente l'incarico di segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e quello di vicesegretario generale del Ministero della difesa;

se ritenga che il dottor Franco Massi sia la persona più adatta a ricoprire la funzione di vicesegretario generale della Ministero della difesa, a cui spetta, tra l'altro, la direzione e il controllo del personale militare e civile e il coordinamento della Direzione generale dei lavori e del demanio.

(4-07293)

CENTINAIO - *Al Ministro per lo sport* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il presidente della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) risulta essere stato eletto anche con i voti dei rappresentanti della lega di serie A e della lega di serie B, privi del loro presidente, in mancanza dell'elezione del nuovo presidente per quanto riguarda la lega di serie A, e delle dimissioni di quello della lega di serie B, suo *competitor* nella corsa alla presidenza della Federazione;

in data 27 marzo 2017 si è svolto il primo consiglio federale, nel quale sono state azzerate tutte le cariche dei componenti provenienti dalla lega di serie A e di serie B, i cui rappresentanti, in direzione opposta, avevano partecipato all'elezione del presidente della FIGC;

inoltre, risulta dagli organi di stampa che il presidente del CONI aveva dichiarato che, se entro il 15 marzo, non si fosse proceduto all'elezione del nuovo presidente della lega di serie A, avrebbe provveduto automaticamente a commissariarla o a sollecitarne il commissariamento;

ad oggi non risultano ancora essere stati nominati dalle rispettive assemblee, sia il presidente della lega di serie A, che quello della lega di serie B, nonostante le precise indicazioni dei presidenti del CONI e della FIGC;

in data 22 marzo 2017, si è svolta l'assemblea della lega di serie A, ove non si è addivenuti a nessuna decisione in ordine alla riforma dello statuto, ma anche, in particolare, sulle linee guida per la vendita dei diritti televisivi per il triennio 2018-2021;

tali leghe sono titolari dei diritti televisivi dei propri eventi, che rivendono alle emittenti televisive, con ripercussioni nell'ambito del diritto d'autore e che coinvolgono anche il diritto di cronaca e le concessioni governative radiotelesive,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti quali iniziative ufficiali siano state intraprese dal presidente del CONI, quale organo di vigilanza sulle federazioni (e per effetto sulle leghe nazionali associate), affinché questa situazione non si protragga *ad libitum*, a scapito del rispetto delle norme e dei regolamenti cogenti.

(4-07294)

PEPE - *Ai Ministri della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari regionali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 10 marzo 2014 venivano rinviati a giudizio, con provvedimento n. 2102/2009 R.G. G.I.P. (meglio noto come processo per il disastro ambientale "Fenice" di Melli a Potenza), 9 dirigenti e funzionari pubblici di Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Comune di Potenza e ARPAB Basilicata;

dalla veloce verifica dei siti istituzionali degli enti di pertinenza, i dirigenti risulterebbero ancora in servizio e, presumibilmente, ricoprono ancora, quando non siano stati promossi ad incarichi superiori, gli stessi ruoli, compiti e funzioni all'interno delle stesse amministrazioni pubbliche;

dei rinviati a giudizio, ben 3 dirigenti e funzionari pubblici risultano altresì imputati nel procedimento n. 4542/2010 R.G.N.R., meglio noto come "Trivellopoli", per traffico e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi, nel processo ENI del marzo 2016, unitamente ad altri, nonostante la legge n. 97 del 2001, recante "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche" (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2001, n. 80), preveda la possibilità del trasferimento ad altro ufficio a seguito di rinvio a giudizio per i funzionari pubblici,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che sussistano gravi pericoli di reiterazione dei reati ipotizzati;

se intendano procedere all'accertamento di eventuali negligenze e responsabilità dei preposti uffici;

se non ritengano utile rendere obbligatorie, per tali fattispecie di reati, prescrizioni e misure, quali il trasferimento di sede o l'attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità, circa la permanenza del dipendente nell'ufficio, in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da

tale permanenza, e sempre e comunque prevedere la rotazione degli incarichi.

(4-07295)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-03626, del senatore Centinaio, sulla definizione agevolata dei carichi debitori affidati agli agenti di riscossione;

3-03628, del senatore Vacciano ed altri, sul rischio di riciclaggio di denaro sporco negli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;

*11ª Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

3-03627, della senatrice Catalfo ed altri, sulla prosecuzione della sperimentazione del regime pensionistico "opzione donna".

### **Interrogazioni, ritiro**

È stata ritirata l'interrogazione 4-07271 della senatrice Stefani.